

Re potrà ordinare che si proceda, giusta il disposto dell'art. 29 della legge medesima modificato dall'art. 1° della legge 27 gennaio 1897, n. 23, alla pubblicazione secondo le disposizioni e per gli effetti della presente legge dei seguenti atti:

- a) della mappa;
- b) della tavola censuaria;
- c) del registro delle partite;
- d) della matricola dei possessori.

Questi atti saranno depositati negli uffici comunali e resi ostensibili a tutti gli interessati.

Art. 2.

Avvenuto il deposito degli atti di cui all'art. 1, sarà per cura della Commissione censuaria comunale, distribuito ad ogni possessore a titolo di proprietà, di enfiteusi, usufrutto, uso od abitazione, un estratto del registro delle partite, nel quale saranno indicati tutti gli immobili a lui intestati.

Art. 3.

Decorso un mese dalla consegna degli estratti di cui al precedente articolo, il perito catastale coadiuvato dalla Commissione censuaria comunale e dal rappresentante dei possessori da nominarsi secondo le norme stabilite dal 1° capoverso dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886 per la nomina delle Commissioni censuarie comunali citerà di mano in mano, per mezzo del messo comunale, ed in forma giudiziaria i possessori di ciascuna particella catastale insieme ai possessori delle particelle contermini o gli aventi causa o rappresentanti di essi, a comparire dinnanzi a sè in determinato giorno per esaminare le risultanze della mappa nella parte che li riguarda e per fare le loro dichiarazioni intorno al possesso giuridico ed alla delimitazione dei beni ai quali tale possesso si estende.

Art. 4.

Le dichiarazioni di che nel precedente articolo debbono essere fatte davanti al perito catastale assistito da un membro della Commissione censuaria, dal rappresentante dei possessori, e possibilmente, dall'indicatore comunale che ha presenziato le operazioni di misura e di stima eseguite nel Comune, in contraddittorio dei possessori delle particelle catastali contermini, e dovranno pure comprendere le servitù attive a favore del fondo

a cui la denuncia si riferisce, con indicazione del possessore del fondo serviente.

Queste dichiarazioni debbono essere raccolte in un verbale, firmato da tutti gli intervenuti e da redigersi, pubblicarsi e notificarsi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Una copia di questi verbali, corredata da elenco, sarà depositata per cura del perito catastale, nella cancelleria della pretura.

Art. 5.

Il rappresentante dei possessori avrà facoltà di contraddire alle dichiarazioni di cui sopra e dovrà rappresentare per mandato di legge quelli che non si fossero presentati, facendo in loro nome la dichiarazione richiesta dall'articolo 4.

In quest'ultimo caso il verbale deve notificarsi per mezzo del messo comunale ai possessori che non si sono presentati, ed a spese di questi.

Art. 6.

Contro le risultanze dei verbali redatti a norma dei precedenti articoli, i possessori potranno reclamare nei modi e termini stabiliti dal regolamento, alla Commissione censuaria comunale per quanto riguarda la intestazione, la delimitazione, la figura e la estensione dei rispettivi beni. Potranno reclamare altresì per quanto li riguarda, le Giunte comunali e altri enti interessati.

Il reclamo sarà trattato e deciso secondo le norme e per gli effetti stabiliti negli articoli 29 e 30 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

Art. 7.

Esauriti i reclami e rettificati, occorrendo, le mappe e i registri, la Commissione Centrale del Catasto dichiara esecutivo il rilevamento catastale per quanto riguarda la delimitazione, la terminazione e l'intestazione, ed ordina la trasmissione degli atti relativi all'ufficio catastale incaricato della conservazione.

Art. 8.

I verbali che contengono dichiarazioni concordate e quelli che, entro un anno dalla loro data, non siano stati contestati, saranno, a cura dell'ufficio catastale incaricato della